

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2022, n. 1816

**Recepimento Accordo 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR) sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024. Ulteriori disposizioni in materia.**

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti Accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 9 settembre 2022, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, approvati dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'8 settembre 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, prot. DAR n. 14594, con la quale l'ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione degli Accordi in oggetto;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14716, con la quale la Commissione Salute ha trasmesso l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14783, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, chiede di precisare nell'Intesa quanto segue: *"Alle attività di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 settembre 2022, ha sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali in merito agli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024 (Rep. Atti n. 188 /CSR).

**Premesso che:**

✓ il sistema termale italiano è stato duramente colpito dalla pandemia in un quadro di tendenza che già manifestava in diversi territori elementi di crisi, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del tessuto imprenditoriale. In questo contesto le Terme hanno comunque garantito anche nel periodo pandemico, nei limiti consentiti dalle norme, i servizi di cura e di riabilitazione andando ad integrare e coordinare le prestazioni del SSN con particolare attenzione a quelle legate agli assistiti INAIL connesse agli infortuni sul lavoro e alle sequele di eventuali disabilità, nonché in generale per tutte le attività di tipo riabilitativo;

- ✓ l'esperienza della pandemia ha reso evidente come la presenza di una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata è un elemento necessario non solo per rafforzare le politiche di prevenzione ma anche per far fronte alle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria e che anche in questo caso le Terme si sono dimostrate utili come centri vaccinali ma anche come strutture in grado di garantire continuità assistenziale soprattutto in campo riabilitativo;
- ✓ su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- ✓ in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;
- ✓ Federterme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale, che consentisse anche un riallineamento dei costi di produzione, esponenzialmente lievitati e con trend in ulteriore crescita, con particolare riferimento a quelli per energia, DPI e misure di sicurezza;

**Considerato che:**

- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze;
- che in sede di Conferenza Stato Regioni in data 14 settembre 2022 è stato approvato il documento recante: "Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024" (Rep. Atti n. 188 /CSR), di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto che:**

- nel citato Accordo è stato stabilito, tra l'altro, quanto segue:
- a) *"Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2021 sono incrementate, per il triennio 1° gennaio 2022 -31 dicembre 2024, in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate decorrenza dal 1° gennaio 2022, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente - dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione;*
- b) *Le parti si impegnano ad attivare l'andamento della spesa termale. procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale;*
- c) *In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio, ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, le Parti prendono atto che è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.  
Le Parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale di accesso per tale platea di aventi diritto.*
- d) *In considerazione della sostanziale inattività delle scuole di specializzazione in medicina termale e preso atto della gravissima difficoltà per le Imprese del settore di reperire medici idrologia medica o in medicina termale, le Regioni, ai fini della sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per i quali è*

*richiesta la presenza di medici specialisti come sopra indicati, ivi compresa la possibilità di assumere la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale, riconoscono anche la validità dei master universitari di secondo livello in medicina termale, svolti ai sensi dell'art. 1, comma 555 e 556 della legge 178/20.*

*Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, ed ulteriormente acuitesi per effetto della pandemia, le Regioni si impegnano ad inserire moduli tematici dedicati all'interno dei corsi che le stesse organizzano per la formazione dei medici di medicina generale, prevedendo che parte del relativo tirocinio possa eventualmente essere svolto presso stabilimenti termali".*

A seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi.

In aggiunta, secondo quanto disposto nel citato Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, l'incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all'incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente - dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Considerato, tra l'altro, che la Regione Puglia è in Piano Operativo e, dunque, tenuta al rigoroso rispetto dei vincoli di spesa, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, si conferma quale tetto di spesa per il triennio 2022 - 2024, quanto già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 913 del 13 giugno 2017, ed in particolare:

<b>AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	<b>SEDE STABILIMENTO TERMALE</b>	<b>TETTO DI SPESA 2022</b>	<b>TETTO DI SPESA 2023</b>	<b>TETTO DI SPESA 2024</b>
<b>ASL BR</b>	<b>TORRE CANNE</b>	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03
<b>ASL BT</b>	<b>MARGHERITA DI SAVOIA</b>	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
<b>ASL FG</b>	<b>CASTELNUOVO DAUNIA</b>	870.626,00	870.626,00	870.626,00
<b>ASL LE</b>	<b>SANTA CESAREA</b>	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
<b>TOTALE</b>		<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>

Inoltre, con la deliberazione n. 963 del 16 giugno 2021 "Approvazione pacchetto day-service "Cure Termali - Riabilitazione del Paziente Post - Covid", sono stati approvati i pacchetti day service per cure termali che potranno essere erogati dalle predette strutture, sempre nei limiti del tetto di spesa assegnato.

**Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679  
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

<b>Valutazione di impatto di Genere</b>
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.
L'impatto di genere stimato è:
<input type="checkbox"/> diretto
<input type="checkbox"/> indiretto
<input checked="" type="checkbox"/> neutro

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II**

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:

1. di recepire l'Accordo ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente provvedimento;
2. di approvare, in riferimento agli anni 2022 – 2023 - 2024, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito:

<b>AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	<b>SEDE STABILIMENTO TERMALE</b>	<b>TETTO DI SPESA 2022</b>	<b>TETTO DI SPESA 2023</b>	<b>TETTO DI SPESA 2024</b>
<b>ASL BR</b>	<b>TORRE CANNE</b>	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03
<b>ASL BT</b>	<b>MARGHERITA DI SAVOIA</b>	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
<b>ASL FG</b>	<b>CASTELNUOVO DAUNIA</b>	870.626,00	870.626,00	870.626,00
<b>ASL LE</b>	<b>SANTA CESAREA</b>	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
<b>TOTALE</b>		<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>

3. di stabilire, secondo quanto disposto dall'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2022-2024 decorre dal 1° gennaio 2022;

4. di confermare la compartecipazione alla spesa del cittadino per ciclo termale, secondo la normativa vigente in materia. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione

diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro. In riferimento a quanto previsto dall' art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio, ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge;

5. di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi;

6. di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale, per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla Azienda Sanitaria Locale, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale;

7. di stabilire che il finanziamento per le cure termali erogate in favore dei i soggetti individuati ai sensi dall'art. 57, commi 3 e 4, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 25 della L.R. n.9/2000, rientra nel Fondo Sanitario Regionale indistinto a far data dal 2022.

8. di stabilire che le strutture termali possono erogare i pacchetti day service, di cui alla DGR 16 giugno 2021, n. 963 *"Approvazione pacchetto day- service "Cure Termali - Riabilitazione del Paziente Post - Covid"*, nei limiti dei tetti di spesa assegnati.

9. di stabilire che il rimborso relativo alle cure termali sia riconosciuto previa puntuale verifica di quanto rendicontato dalle singole strutture attraverso l'utilizzo dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

10. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.: **Angela CAPOZZI**

La Dirigente del Servizio: **Antonella CAROLI**

Il Dirigente della Sezione: **Mauro NICASTRO**

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessita di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute,  
e del Benessere Animale: **Vito MONTANARO**

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni,  
Controlli connessi alla gestione emergenza Covid -19: **Rocco PALESE**

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O. "Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali", dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di recepire l'Accordo ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente provvedimento;
2. di approvare, in riferimento agli anni 2022 – 2023 - 2024, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito:

AZIENDE SANITARIE LOCALI	SEDE STABILIMENTO TERMALE	TETTO DI SPESA 2022	TETTO DI SPESA 2023	TETTO DI SPESA 2024
ASL BR	TORRE CANNE	2.329.302,03	2.329.302,03	2.329.302,03
ASL BT	MARGHERITA DI SAVOIA	2.607.594,68	2.607.594,68	2.607.594,68
ASL FG	CASTELNUOVO DAUNIA	870.626,00	870.626,00	870.626,00
ASL LE	SANTA CESAREA	2.073.392,18	2.073.392,18	2.073.392,18
<b>TOTALE</b>		<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>	<b>7.880.914,89</b>

3. di stabilire, secondo quanto disposto dall'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2022-2024 decorre dal 1° gennaio 2022;
4. di confermare la compartecipazione alla spesa del cittadino per ciclo termale, secondo la normativa vigente in materia. sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro. In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alia possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio, ecc.), di fruire di un secondo



ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge;

5. di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi;

6. di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale, per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024 del 14 settembre 2022 (Rep. Atti n. 188 /CSR), eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla Azienda Sanitaria Locale, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale;

7. di stabilire che il finanziamento per le cure termali erogate in favore dei i soggetti individuati ai sensi dall'art. 57, commi 3 e 4, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 25 della L.R. n.9/2000, rientra nel Fondo Sanitario Regionale indistinto a far data dal 2022.

8. di stabilire che le strutture termali possono erogare i pacchetti day service, di cui alla DGR 16 giugno 2021, n. 963 "Approvazione pacchetto day- service *"Cure Termali - Riabilitazione del Paziente Post - Covid"*, nei limiti dei tetti di spesa assegnati.

9. di stabilire che l'erogazione delle prestazioni riferite alle cure termali sia garantita attraverso l'utilizzo dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente e, dunque, il relativo rimborso sia riconosciuto previa puntuale verifica di quanto rendicontato dalle singole strutture ed i dati registrati nei relativi Sistemi informativi;

10. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta  
RAFFAELE PIEMONTESE



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

**Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024.**

Rep. Atti n. 188 /CSR del 14 settembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale, la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con l'espressione di una intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti Accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota del 9 settembre 2022, con la quale con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso gli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, approvati dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'8 settembre 2022;

VISTA la nota del 13 settembre 2022, prot. DAR n. 14594, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione degli Accordi in oggetto;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14716, con la quale la Commissione salute ha trasmesso l'assenso tecnico sul provvedimento in parola;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. DAR n. 14783, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il competente Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, chiede di precisare nell'Intesa quanto segue: *“Alle attività di cui alla presente Intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica”*;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'Intesa;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024, allegato sub A) e sub B), parti integrante del presente atto, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da  
ERMEGILDA  
SINISCALCHI  
C = PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Il Presidente  
On.le Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da  
GELMINI MARIASTELLA  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

SLR/AC



Firmato digitalmente da:

MASSIMO CAPUTI

**ACCORDO NAZIONALE**

**PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2022-2024**

**AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000**

Il giorno 8 settembre 2022, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On. Massimiliano Fedriga e dal Coordinatore della Commissione Salute dott. Raffaele Donini

e

Federterme, Federazione Italiana delle Industrie Termali delle Acque Minerali e del Benessere Termale, rappresentata dal Presidente, Ing. Massimo Caputi

con la partecipazione del Ministero della Salute

**premesse che**

- il sistema termale italiano è stato duramente colpito dalla pandemia in un quadro di tendenza che già manifestava in diversi territori elementi di crisi, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del tessuto imprenditoriale.  
In questo contesto le Terme hanno comunque garantito anche nel periodo pandemico, nei limiti consentiti dalle norme, i servizi di cura e di riabilitazione andando ad integrare e coordinare le prestazioni del SSN con particolare attenzione a quelle legate agli assistiti INAIL connesse agli infortuni sul lavoro e alle sequele di eventuali disabilità, nonché in generale per tutte le attività di tipo riabilitativo;
- l'esperienza della pandemia ha reso evidente come la presenza di una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata è un elemento necessario non solo per rafforzare le politiche di prevenzione ma anche per far fronte alle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria e che anche



in questo caso le Terme si sono dimostrate utili come centri vaccinali ma anche come strutture in grado di garantire continuità assistenziale soprattutto in campo riabilitativo;

- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;
- Federterme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale, che consentisse anche un riallineamento dei costi di produzione, esponenzialmente lievitati e con *trend* in ulteriore crescita, con particolare riferimento a quelli per energia, DPI e misure di sicurezza;

**considerato che**

- le tariffe attuali sono sostanzialmente ferme al 31 dicembre 2015, giacché le tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2016, in vigore fino al 31 dicembre 2018, sono quelle che a tutt'oggi remunerano le prestazioni termali erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



### 1 - Parte Economica

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2021 sono incrementate, per il triennio 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione.

Le Parti danno atto che la Tabella 1A (All. 1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2021, dell'incremento concordato per il triennio 2022-2024, da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica ai sensi del successivo art. 7. La Tabella 1B (All. 2) "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All. 1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca scientifica di cui al successivo art. 7. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2022 l'eventuale conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2021 di cui all'"Accordo Nazionale per l'erogazione delle Prestazioni Termali per il triennio 2019-2021", sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2022, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.



**2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 26, comma 6-bis e 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73**

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis e 6-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione all'art. 4 della legge 323/00, per gli anni 2021 e 2022, si prevede l'estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati INAIL. Atteso che i cicli di cui sopra sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni si impegnano a fornire indicazioni operative alle ASL per consentire la fruizione da parte dei cittadini delle prestazioni predette.

**3 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento**

Le Parti convengono di istituire un tavolo tecnico congiunto entro il 31 dicembre 2022 per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del contesto socio-economico e normativo profondamente mutato, anche in relazione alla necessità di nuovi *standard* qualitativi e di sicurezza emersa nel corso della pandemia.

**4 - Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili di servizio ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, le Parti prendono atto che è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.

Le Parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale di accesso per tale platea di aventi diritto.

**5 – Formazione dei medici termali e *master* di II° livello in medicina termale**

In considerazione della sostanziale inattività delle scuole di specializzazione in medicina termale e preso atto della gravissima difficoltà per le imprese del settore di reperire medici specialisti in



idrologia medica o in medicina termale, le Regioni, ai fini della sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per i quali è richiesta la presenza di medici specialisti come sopra indicati, ivi compresa la possibilità di assumere la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale, riconoscono anche la validità dei *master* universitari di secondo livello in medicina termale, svolti ai sensi dell'art. 1, comma 555 e 556 della legge 178/20.

Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, ed ulteriormente acuitesi per effetto della pandemia, le Regioni si impegnano ad inserire moduli tematici dedicati all'interno dei corsi che le stesse organizzano per la formazione dei medici di medicina generale, prevedendo che parte del relativo tirocinio possa eventualmente essere svolto presso stabilimenti termali.

#### **6 – Appropriatezza prescrittiva**

La "Tabella delle correlazioni" allegata, da ultimo, all'"Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021" è sostituita dal documento finale del Gruppo tecnico di lavoro Regioni-Federterme, allegato (All.3) al presente accordo.

#### **7 - Ricerca scientifica**

Per il triennio 2022-2024, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica è fissato nella misura dello 0,4% calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione") nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando quote, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dagli enti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio 1980





e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente.

Per garantire un'omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.

#### **8 – Definizione della figura professionale di "operatore termale", ex art. 9, l. 323/00**

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro a suo tempo avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 9 della l. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

A tale riguardo, convengono di insediare un gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute, Regioni, Federterme, per la redazione di una bozza tecnica utile al riavvio dell'iter di definizione del titolo, sulla base dei criteri di cui allegato 4.

#### **9 - Piscine termali**

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa ai



requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute e da Federterme incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

#### **10 - Prestazioni economiche accessorie INPS**

Le Parti convengono di richiedere all'INPS di riprendere l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo della legge 24 ottobre 2000, n. 323, riconosciute ad una contenuta e ben definita platea di invalidi, nonché di definire i protocolli previsti dall'art. 1, comma 301 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

#### **11 - Trasparenza e semplificazione**

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.

Si conviene, inoltre, che le Regioni si impegnano ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.


Per la Conferenza delle Regioni  
e delle Province Autonome

Il Presidente  
Massimiliano Fedriga

Il Coordinatore della  
Commissione Salute  
Raffaele Donini

Per Federterme

Il Presidente  
Massimo Caputi



**TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024  
COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE**

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute del ciclo di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione				
		LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1 FANGHI + BAGNI O DOCCHE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,16	15,13	14,28	13,04	12,16
89.90.2 FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	29,03	27,12	25,73	23,63	22,08
89.90.3 BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.90.4 BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.91.1 STUFE O GROTTE	12 sedute	10,58	9,91	8,44	6,42	6,42
89.91.2 CURE INALTORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,60	5,20	4,80	4,40	4,06
89.92.1 IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
89.92.2 IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,98	16,81	15,92	12,42	11,04
89.92.3 DOCCHE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
89.92.4 CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.92.5 CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.93.2 CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
89.93.3 CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,52	19,79	18,77	18,06	17,38
89.93.4 CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INALTI) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
89.93.5 CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
89.94.1 CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogrammi, esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi, esami strumentali)	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16



*Handwritten signature or initials.*

89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	oscillometria; doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio) VISTA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestoterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISTA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia; cure inalatorie)	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).  
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti ips ed inail pari ad euro: i super 9.32 - I liv. 8.52 - II liv. 7.94 - III liv. 6.74 - IV liv. 5.30  
 (\*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematodinamici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



*[Handwritten signature]*

**TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024  
COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE**

Codi. C.C.P.	Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute dei cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione				
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	15,84	14,83	14,00	12,67	11,92
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	28,44	26,58	25,21	23,16	21,64
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute	10,37	9,72	8,27	6,29	6,29
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,48	5,09	4,70	4,32	3,98
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,62	16,48	15,61	12,18	10,81
89.92.3	DOCCE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITA' RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,11	19,39	18,38	17,70	17,03
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROANGIOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	12 sedute (elettrocardiogrammi; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "therapeutic" con idromassaggio)	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66



*Ma*

89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinesterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti farmacologici, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FEBROPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12

- Gli idromassaggi sono previsti come Lea solo nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di febropatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).  
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9,13 - i liv.8,35 - ii liv.7,79 - iii liv. 6,61 - iv liv. 5,21  
 (\*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



*me*



PATOLOGIE TRATTABILI (all.9 dPCM 12-01-2017)	CODICE ICD-9-CM	CONDIZIONI CLINICHE RICONDUCEBILI	EVENTUALI LIMITAZIONI
<b>MALATTIE                      REUMATICHE</b>  <i>Osteoartrosi e altre                      forme degenerative</i>	715.0	Artrosi generalizzate	
	715.1	Artrosi localizzate, primaria	
	715.2	Artrosi localizzate, secondaria	
	715.3	Artrosi localizzate, non specificata se primaria o secondaria	
	715.8	Artrosi con interessamento di più di una sede, non specificata se generalizzata	
	715.90	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, sede non specificata	
	715.91	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, spalla	
	715.92	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, gomito	
	715.93	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, polso	
	715.94	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano	
	715.95	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, anca	
	715.96	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, ginocchio	
	715.97	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, tibio-tarsica ed articolazione del piede	
	715.98	Artrosi non specificata se generalizzata o localizzata, altre sedi specificate	
	715.40	Artrosi localizzate primarie sede non specificata	
	719.30	Reumatismo recidivante, sede non specificata	
	719.31	Reumatismo recidivante, spalla	
	719.32	Reumatismo recidivante, gomito	
	719.33	Reumatismo recidivante, polso	
	719.34	Reumatismo recidivante, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano	
719.35	Reumatismo recidivante, anca		
719.36	Reumatismo recidivante, ginocchio		
719.37	Reumatismo recidivante, tibio-tarsica e articolazione del piede		
719.38	Reumatismo recidivante, altre sedi specificate		
719.39	Reumatismo recidivante, sedi multiple		
719.40	Artralgia, sede non specificata		
719.41	Artralgia, spalla		
719.42	Artralgia, gomito		
719.43	Artralgia, polso		
719.44	Artralgia, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano		
719.45	Artralgia, anca		
719.46	Artralgia, ginocchio		
719.47	Artralgia, tibio-tarsica ed articolazioni del piede		
719.48	Artralgia, altre sedi specificate		
719.49	Artralgia, sedi multiple		
721.0	Spondilosi cervicale senza mielopatia		
721.2	Spondilosi toracica senza mielopatia		
721.3	Spondilosi lombosacrale senza mielopatia		
721.90	Spondiliosi in sede non specificata senza mielopatia		
738.4	Spondilolistesi acquisita		



*Handwritten signature or initials.*

			716.50	Politeropatia o poliartrite non specificata sede non specificata	
	Reumatismi extrarticolari		729.0	Fibromialgia e reumatismi extrarticolari diffusi non specificati	
	Sindromi rinosinusitiche- bronchiali croniche		472.0	Rinite cronica	
	Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'ipertensione polmonare, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)		491	Bronchite cronica	
			491.1	Bronchite cronica muco-purulenta	
			491.0	Bronchite cronica semplice	
			491.8	Altre bronchiti croniche	
			491.20	Bronchite cronica ostruttiva, senza esacerbazione	
			491.21	Bronchite cronica ostruttiva, con esacerbazione	
			494.0	Bronchiectasie senza fibrosizzazione	
			494.1	Bronchiectasie con fibrosizzazione	
			690.1	Dermatite seborroica	
			690.10	Dermatite seborroica, non specificata	
			690.12	Dermatite seborroica infantile	
			706.0	Acne variiforme	
			706.1	Altre acni	
			690.18	Altre dermatiti seborroiche	
			691	Dermatite seborroica non specificata	
			691.8	Altre dermatiti atopiche e affezioni correlate	
			692	Dermatite da contatto ed altri eczemi	
			696	Psoriasi e altre affezioni similari	
			696.0	Artropatia psoriasica	
			696.1	Altre psoriasi	
			331.00	Ticcomoniasi urogenitale, non specificata	
			131.01	Vulvovaginite	
			616.10	Vaginite e vulvovaginite, non specificate	
			623.5	Leucorrea, non specificata se infettiva	
				Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche	
				Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica)	
				Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche	
				Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche	



*Handwritten signature*



MALATTIE APPARATO URINARIO	Sinusiti croniche	473.3	Sinusite cronica stafilococcica	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -SINUSITE ALLERGICA (473.9A); -POLISINUSITE CRONICA (473.9B); -RINOSINUSITE CRONICA (473.9C); -SINUSITI CRONICHE RECIDIVANTI (473.9D); -SINUSITI PERIPLASTICHE (473.9E)
		473.8	Altre sinusiti croniche	
		473.9	Sinusite non specificata (cronica)	
		474	Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi	
		474.00	Tonsillite cronica	
		474.03	Adenoidite cronica	
		474.1	Iperterofia delle tonsille e delle adenoidi	
		476	Laringite e laringotracheite cronica	
		472	Faringite e rinofaringite cronica	
		472.1	Faringite cronica	
MALATTIE APPARATO URINARIO	Rinopatia vasomotoria	472.2	Rinofaringite cronica	
		476.0	Laringite cronica	
		476.1	Laringotracheite cronica	
		477	Rinite allergica	
MALATTIE APPARATO URINARIO	Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	478.0	Iperterofia dei turbinati nasali	
		592.0	Calcolosi renale	
MALATTIE VASCOLARI	Postumi di febrospatie di tipo cronico	459.20	Sindrome postfebrica senza complicazioni	
		459.81	Insufficienza (periferica) venosa non specificata	
		306.4	Disturbi funzionali gastroenterici	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -DISPEPSIA PSICOGENA (306.4A); -GASTRITE NERVOSA (306.4B)
		536.8	Dispepsia e altri disturbi specifici della funzione gastrica	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -DISCINESIE DELLE VIE BILIARI CON DISPEPSIA (576.9A)
		576.9	Disturbo non specifico delle vie biliari	
	Dispepsia di origine	564.89	Altri disturbi funzionali specifici dell'intestino	

*per*



MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	gastroenterica e biliare		Disturbi non specifici dell'intestino	limitatamente alle seguenti forme cliniche: DISPERFIA DI ORIGINE GASTROENTERICA E BILIARE (569.9A); COLICITTE CRONICA ALTIASICA (569.9B); - (GASTRO)DUODENITE CRONICA CON DISPERFIA (569.9C)
	Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi			
		571.8	Altra epatopatia cronica non alcolica	
		571.9	Epatopatia cronica non specificata senza menzione di alcool	
		564.1	Sindrome del colon irritabile	

*me*



A. PRESTAZIONI EROGABILI A TUTTI GLI ASSISTITI	
Codice	Descrizione
89.90.1	Fanghi più bagni o docce effluviale con acque minerali (c.d. di "Ammetamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.2	Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.3	Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.4	Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.1	Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.2	Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.1	Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.2	Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.3	Docce retali (ciclo di 12 docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.4	Cure idropiniche per calcotosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.5	Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.2	Ciclo di cura della sindrome reogenica. Compreso: Visita specialistica, Esame audiometrico, 12 inalazioni endotimpaniche, 12 cure inalatorie. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.3	Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata. Compreso: Visita specialistica, 12 ventilazioni polmonari modulate e non, 12 aerosol, 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.5	Ciclo di idrofangobalnearia (c.d. "Fanghi epatici"). Compreso: Visita specialistica, 6 fanghi epatici, 6 bagni carbogassosi, 12 cure idropiniche. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.94.1	Ciclo di cura dei postumi di tubercolosi di tipo cronico. Compreso: Visita specialistica, Elettrocardiogramma, Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, Inghicceridi, esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura), 12 bagni terapeutici con idromassaggio. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.



*Me*



Bozza per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore termale, di cui all'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione

### *1. Figura e profilo.*

1. È individuata la figura dell'operatore termale.

2. L'operatore termale è l'operatore che, a seguito del conseguimento di attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge esclusivamente presso gli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della l. 323/2000, attività indirizzata a:

- a. collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali;
- b. assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

### *2. La formazione.*

1. La formazione dell'operatore termale è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

### *3. Contesti operativi.*

1. L'operatore termale svolge la sua attività, a norma dell'articolo 9 della legge 24.10.2000, n. 323, esclusivamente negli stabilimenti termali.

### *4. Contesto relazionale.*

1. L'operatore termale svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'erogazione delle cure termali, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

### *5. Attività.*

1. Le attività dell'operatore termale sono rivolte alla persona e all'ambiente degli stabilimenti termali, e si dividono in :



a) attività di accoglienza diretta alla persona ;

b) attività specifiche di trattamento termale;

c) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

#### 6. Competenze.

1. Le competenze dell'operatore termale sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

#### 7. Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore termale è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

#### 8. Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore termale avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

modulo di base : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.

Motivazione-orientamento e conoscenze di base:

modulo professionalizzante : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;

esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100 ; tirocinio, numero minimo di ore 450.

#### 9. Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;

b) area psicologica e sociale;

c) area igienico sanitaria;



d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

#### **10. Tirocinio.**

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, da effettuare presso le strutture degli stabilimenti termali, nei servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore termale è prevista.

#### **11. Esame finale e rilascio dell'attestato.**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esame finale composto da una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità, uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture degli stabilimenti termali.

#### **12. Titoli pregressi.**

1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore termale, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte teorica o per quella pratica, rispetto a quella prevista dal presente provvedimento.



**Allegato A****Elenco delle principali attività previste per l'operatore termale****1) Attività di accoglienza diretta alla persona :**

Accoglie gli utenti nei reparti cura delle aziende termali, e fornisce le informazioni di pertinenza  
Accompagna gli utenti alle visite ed agli accertamenti sanitari, nonché alle cure termali  
Trasporta gli utenti non autonomi ed esegue i trasferimenti degli stessi utilizzando gli ausili, i presidi e le attrezzature idonee  
Per quanto di competenza, predispone e cura l'ambiente di lavoro anche dal punto di vista igienico e della sicurezza

**2) Attività specifiche di trattamento termale:**

osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;  
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;  
predispone, sanifica e disinfetta gli ambienti, le strutture, le apparecchiature, i supporti, i dispositivi e dei presidi utilizzati per l'erogazione dei trattamenti termali  
attiva e utilizza le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all' erogazione dei trattamenti termali, verificandone il corretto funzionamento e segnalando all'operatore responsabile gli eventuali malfunzionamenti o guasti  
controlla l'erogazione dei trattamenti termali sulla scorta delle indicazioni del personale sanitario  
coadiuva il personale sanitario alla realizzazione della rieducazione funzionale termale  
prepara il materiale naturale termale, ne controlla le caratteristiche fisiche e ne cura la conservazione  
su indicazione del personale sanitario applica e disapplica il fango termale direttamente sull'utente occupandosi del completamento del trattamento termale seguendo specifici protocolli  
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

**3) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:**

utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;  
collabora, per quanto di competenza, alla definizione dei piani di lavoro ed al coordinamento delle attività interne  
collabora alla verifica della qualità del servizio  
collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e frequenta corsi di aggiornamento.  
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;



**Allegato B****Competenze dell'operatore termale**

## Competenze tecniche

- E' in grado di preparare gli ambienti di cura e di trattamento e di dare attuazione ai piani di lavoro.
- E' in grado di accogliere gli utenti e di accompagnarli alle cure ed agli accertamenti sanitari.
- E' in grado di provvedere al trasporto ed al trasferimento degli utenti impossibilitati a farlo autonomamente.
- E' in grado di osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)
- E' in grado di effettuare piccole medicazioni e di attuare interventi di primo soccorso
- E' in grado di svolgere attività di informazione sui servizi offerti e sul loro corretto utilizzo
- E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.), attuando i protocolli operativi predisposti dal personale sanitario
- È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'erogazione dei trattamenti termali
- È in grado di curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare
- È in grado di garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di svolgere attività finalizzate all'igiene personale, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- È in grado di riformire le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all'erogazione dei trattamenti termali con gli appropriati materiali di consumo e con i preparati farmacologici già confezionati dal personale sanitario a ciò abilitato, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di aiutare e coadiuvare il personale sanitario nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

## Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le patologie trattabili in ambito termale, le tipologie di cure termali e le diverse tecniche di cura utilizzate
- Conosce l'organizzazione dei servizi socio – sanitari e di assistenza termale ed ha nozioni di base della normativa di settore
- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche ad essi connesse
- Conosce le situazioni ambientali e le condizioni del cliente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche



Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relative all'utenza

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolti all'utente

#### Competenze relazionali

Sa partecipare all'accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

Sa sollecitare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia territoriali che residenziali.

Sa interagire con il personale sanitario.

Sa lavorare in equipe.

Sa gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Sa trasmettere i contenuti specifici della propria attività ai tirocinanti.

Conosce le modalità più appropriate per rapportarsi ai clienti



**ACCORDO NAZIONALE**  
**PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2022-2024**  
**AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 323/2000**

Il giorno 8 settembre 2022, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

tra

la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rappresentata dal Presidente On. Massimiliano Fedriga e dal Coordinatore della Commissione Salute dott. Raffaele Donini

e

Federalberghi Terme, sindacato italiano delle località e delle imprese termali e del benessere, rappresentata dal Presidente, Arch. Emanuele Boaretto

con la partecipazione del Ministero della Salute

**premesse che**

- il sistema termale italiano è stato duramente colpito dalla pandemia in un quadro di tendenza che già manifestava in diversi territori elementi di crisi, sia dal punto di vista occupazionale che di tenuta del tessuto imprenditoriale.  
In questo contesto le Terme hanno comunque garantito anche nel periodo pandemico, nei limiti consentiti dalle norme, i servizi di cura e di riabilitazione andando ad integrare e coordinare le prestazioni del SSN con particolare attenzione a quelle legate agli assistiti INAIL connesse agli infortuni sul lavoro e alle sequele di eventuali disabilità, nonché in generale per tutte le attività di tipo riabilitativo;
- l'esperienza della pandemia ha reso evidente come la presenza di una rete sanitaria territoriale strutturata e articolata è un elemento necessario non solo per rafforzare le politiche di prevenzione ma anche per far fronte alle fasi più delicate dell'emergenza sanitaria e che anche





in questo caso le Terme si sono dimostrate utili come centri vaccinali ma anche come strutture in grado di garantire continuità assistenziale soprattutto in campo riabilitativo;

- su queste basi vi è l'esigenza di costruire un solido rapporto con il SSN sia a livello centrale che nelle articolazioni regionali in grado di poter sfruttare tutte le potenzialità e opportunità che il sistema termale italiano può mettere a disposizione nel campo della medicina preventiva, di cura e di riabilitazione;
- in questa direzione la qualificazione sanitaria delle strutture termali diventa un obiettivo da perseguire anche attraverso le condizioni dei diversi punti dell'Accordo che affrontano in primo luogo proprio le tematiche di valorizzazione delle professionalità presenti nelle strutture termali, l'integrazione con i servizi sanitari del territorio, l'ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e la formazione della classe medica;
- Federalberghi Terme ha manifestato la necessità del sistema delle imprese termali italiane di poter fare affidamento su di un insieme di certezze sul piano economico-normativo di respiro almeno triennale, che consentisse anche un riallineamento dei costi di produzione, esponenzialmente lievitati e con *trend* in ulteriore crescita, con particolare riferimento a quelli per energia, DPI e misure di sicurezza;

**considerato che**

- le tariffe attuali sono sostanzialmente ferme al 31 dicembre 2015, giacché le tariffe decorrenti dal 1° gennaio 2016, in vigore fino al 31 dicembre 2018, sono quelle che a tutt'oggi remunerano le prestazioni termali erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Ministero della Salute e le Regioni hanno preso atto delle esigenze delle imprese come sopra rappresentate, manifestando la disponibilità ad aderire alle relative istanze, nei limiti del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono di rinnovare come segue l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.




## **1 - Parte Economica**

Le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale in essere al 31 dicembre 2021 sono incrementate, per il triennio 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, in modo uniforme e fisso del 20% per le prestazioni erogate a decorrere dal 1° gennaio 2022, come riportato nelle Tabelle 1A (All.1) e 1B (All.2), che si allegano al presente Accordo, per costituirne parte integrante. Restano confermati i tetti regionali di spesa precedentemente fissati, fermo restando che eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale daranno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l'emissione di nota di credito – fino a concorrenza dell'importo corrispondente – dalle aziende termali i cui volumi di attività e di fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale, solo dopo aver adottato appositi meccanismi di riequilibrio/compensazione.

Le Parti danno atto che la Tabella 1A (All. 1) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2021, dell'incremento concordato per il triennio 2022-2024, da applicare alle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica ai sensi del successivo art. 7. La Tabella 1B (All. 2) "senza adesione" prevede la decurtazione del 2% delle tariffe base così come definite nella Tabella 1A (All. 1) "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono o che non hanno avviato progetti di ricerca scientifica di cui al successivo art. 7. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Per l'anno 2022 l'eventuale conguaglio, rispetto agli importi fatturati sulla base delle tariffe 2021 di cui all'"Accordo Nazionale per l'erogazione delle Prestazioni Termali per il triennio 2019-2021", sarà fatturato dalle aziende termali accreditate che hanno erogato prestazioni termali con oneri a carico del SSN nell'anno 2022, dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed il termine di pagamento delle relative somme decorrerà dal giorno successivo al recepimento dell'Accordo da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.



**2- Estensione cicli di riabilitazione termale a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale – art. 26, comma 6-bis e 6-ter, D.L. 25 maggio 2021, n. 73**

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis e 6-ter, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni-bis") convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in attuazione all'art. 4 della legge 323/00, per gli anni 2021 e 2022, si prevede l'estensione a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dei cicli di riabilitazione termale riconosciuti ai soli assicurati INAIL. Atteso che i cicli di cui sopra sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni si impegnano a fornire indicazioni operative alle ASL per consentire la fruizione da parte dei cittadini delle prestazioni predette.

**3 - Revisione criteri di autorizzazione ed accreditamento**

Le Parti convengono di istituire un tavolo tecnico congiunto entro il 31 dicembre 2022 per la revisione dei criteri di autorizzazione ed accreditamento che svolga il suo lavoro tenendo conto del contesto socio-economico e normativo profondamente mutato, anche in relazione alla necessità di nuovi *standard* qualitativi e di sicurezza emersa nel corso della pandemia.

**4 - Secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale per invalidi civili**

In riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del DPCM 12/01/2017 e da quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017, in ordine alla possibilità per gli appartenenti alle c.d. "categorie protette" ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra, civili, di servizio ecc.), di fruire di un secondo ciclo di cure termali riferito alla specifica invalidità, le Parti prendono atto che è riconosciuto l'accesso al secondo ciclo di cure anche agli invalidi civili tra il 34 e il 66%, fatto salvo che siano tenuti al pagamento del ticket a norma di legge.

Le Parti ribadiscono la necessità di prevedere un univoco codice nazionale di accesso per tale platea di aventi diritto.

**5 - Formazione dei medici termali e *master* di II° livello in medicina termale**

In considerazione della sostanziale inattività delle scuole di specializzazione in medicina termale e preso atto della gravissima difficoltà per le imprese del settore di reperire medici specialisti



idrologia medica o in medicina termale, le Regioni, ai fini della sussistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per i quali è richiesta la presenza di medici specialisti come sopra indicati, ivi compresa la possibilità di assumere la direzione tecnico-sanitaria dello stabilimento termale, riconoscono anche la validità dei *master* universitari di secondo livello in medicina termale, svolti ai sensi dell'art. 1, comma 555 e 556 della legge 178/20.

Al fine, inoltre, di sopperire alla carenza di formazione dei medici in merito all'efficacia ed ai benefici delle cure termali, carenza registratasi con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, ed ulteriormente acuitasi per effetto della pandemia, le Regioni si impegnano ad inserire moduli tematici dedicati all'interno dei corsi che le stesse organizzano per la formazione dei medici di medicina generale, prevedendo che parte del relativo tirocinio possa eventualmente essere svolto presso stabilimenti termali.

#### **6 – Appropriatezza prescrittiva**

La "Tabella delle correlazioni" allegata, da ultimo, all'"Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021" è sostituita dal documento finale del Gruppo tecnico di lavoro, allegato (All.3) al presente accordo.

#### **7 - Ricerca scientifica**

Per il triennio 2022-2024, il finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica è fissato nella misura dello 0,4% calcolato sul fatturato annuo lordo ticket dell'anno precedente realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Sono inoltre confermati i livelli tariffari differenziati (Tabelle "con adesione" e "senza adesione") nella misura a suo tempo definita sulla base della partecipazione o meno al finanziamento da parte delle aziende termali che sostengono o comunque che abbiano avviato progetti di ricerca scientifica.

Per quanto riguarda l'applicazione della tariffa "con adesione", le Parti confermano che la stessa può essere riconosciuta anche a favore delle aziende termali che, pur non versando quote, abbiano avviato progetti di ricerca scientifica preventivamente approvati dagli enti di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 323/00 ovvero da enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 64 del DPR 11 luglio



e ritenuti idonei per l'assolvimento degli obblighi previsti in materia dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali vigente.

Per garantire un'omogenea applicazione dell'Accordo su tutto il territorio nazionale si ritiene opportuno condividere le seguenti indicazioni in merito alle modalità di attuazione di quanto previsto dal presente punto:

- a) i soggetti aventi diritto al finanziamento per la ricerca scientifica (enti e istituti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 323/2000 e altri enti iscritti all'anagrafe di cui all'articolo 64 del DPR 11 luglio 1980 n. 382) sono da intendersi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito di medicina termale secondo i canoni internazionalmente riconosciuti;
- b) la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegna a garantire, a partire dall'anno 2021, un monitoraggio e controllo delle attività di ricerca effettuate da tutti gli enti di cui al punto a);
- c) il finanziamento annuale che le aziende termali devono versare ai soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica in materia termale (di cui al punto 1) è fissato nella misura dello 0,40% del fatturato annuo lordo ticket che le aziende termali hanno realizzato per le prestazioni con oneri a carico del SSN.

#### **8 – Definizione della figura professionale di “operatore termale”, ex art. 9, l. 323/00**

Le Parti convengono sulla necessità di completare il lavoro a suo tempo avviato con una serie di incontri in sede tecnica con il Ministero della Salute e le Regioni per la definizione della figura professionale dell'operatore termale di cui all'art. 9 della l. 323/00, condividendo in via preliminare una linea.

A tale riguardo, convengono di insediare un gruppo di lavoro congiunto Ministero della Salute, Regioni, Federalberghi Terme per la redazione di una bozza tecnica utile al riavvio dell'iter di definizione del titolo, sulla base dei criteri di cui allegato 4.

#### **9 - Piscine termali**

In riferimento alla necessità di attuare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 dicembre 2004, in ordine all'individuazione di una regolamentazione relativa



requisiti igienico-sanitari delle piscine termali, le Parti convengono di costituire un ristretto gruppo di esperti designati dalle Regioni, dal Ministero della Salute, da Federalberghi Terme, incaricato di definire i possibili contorni tecnici di una disciplina che dovrà essere individuata avendo anche riguardo all'estrema diversificazione delle problematiche e delle discipline ad oggi esistenti a livello locale conseguenti alle peculiarità delle singole acque, ed alle recenti esperienze maturate in alcuni ambiti regionali.

#### **10 - Prestazioni economiche accessorie INPS**

Le Parti convengono di richiedere all'INPS di riprendere l'erogazione delle prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo della legge 24 ottobre 2000, n. 323, riconosciute ad una contenuta e ben definita platea di invalidi, nonché di definire i protocolli previsti dall'art. 1, comma 301 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

#### **11 - Trasparenza e semplificazione**

I rapporti intercorrenti tra le Aziende USL regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura, quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende termali si impegnano a garantire la trasparenza e la correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese.

Si conviene, inoltre, che le Regioni si impegnano ad assicurare che le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio, le indicazioni inerenti al sistema regionale dei controlli delle prestazioni sanitarie rese.


Per la Conferenza delle Regioni  
e delle Province Autonome

Il Presidente  
Massimiliano Fedriga

Il Coordinatore della  
Commissione Salute  
Raffaele Donini

Per Federalberghi Terme

Il Presidente  
Emanuele Boaretto



**TABELLA 1A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024  
COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - CON ADESIONE**

	Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione				
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	16,16	15,13	14,28	13,04	12,16
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	29,03	27,12	25,73	23,63	22,08
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	12,24	11,44	10,86	9,66	8,22
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute	10,58	9,91	8,44	6,42	6,42
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,60	5,20	4,80	4,40	4,06
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,98	16,81	15,92	12,42	11,04
89.92.3	DOCCE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCOLSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,12	5,7	4,78	3,96	3,19
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINOGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA, 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,52	19,79	18,77	18,06	17,38
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAIL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,30	14,30	14,30	14,30	14,30
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali:	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16





89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio) VISTA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinestesia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	57,89	57,89	57,89	57,89	57,89
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAIL) (livello unico)	VISTA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	53,86	53,86	53,86	53,86	53,86
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,55	21,55	21,55	21,55	21,55

- Gli idromassaggi sono previsti come **Lea solo** nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).  
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inail pari ad euro: i super 9.32 - i liv. 8.52 - il liv. 7.94 - il liv. 6.74 - iv liv. 5.30  
 (\*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



TABELLA 1B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2024 COMPRESIVE DI VISITA SPECIALISTICA - SENZA ADESIONE												
Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.		Sedute dei Cicli di cura e relative prestazioni	Tariffa unitaria con adesione									
			LIV. I SUPER	LIV. I	LIV. II	LIV. III	LIV. IV					
89.90.1	FANGHI + BAGNI O DOCCE EFFETTUATE CON ACQUE MINERALI (C.D. DI ANNETTAMENTO)	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni o docce di lavaggio)	15,84	14,83	14,00	12,67	11,92					
89.90.2	FANGHI + BAGNI TERAPEUTICI	12 sedute (12 fanghi e 12 bagni terapeutici)	28,44	26,58	25,21	23,16	21,64					
89.90.3	BAGNI PER MALATTIE ARTROREUMATICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06					
89.90.4	BAGNI PER MALATTIE DERMATOLOGICHE	12 sedute (12 bagni)	11,99	11,21	10,64	9,47	8,06					
89.91.1	STUFE O GROTTE	12 sedute	10,37	9,72	8,27	6,29	6,29					
89.91.2	CURE INALATORIE (INALAZIONE O NEBULIZZAZIONE/POLV. O AEROSOL O HUMAGES)	12 sedute (24 prestazioni)	5,48	5,09	4,70	4,32	3,98					
89.92.1	IRRIGAZIONI VAGINALI (livello unico)	12 sedute (12 irrigazioni)	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70					
89.92.2	IRRIGAZIONI VAGINALI CON BAGNI	12 sedute (12 irrigazioni e 12 bagni)	17,62	16,48	15,61	12,18	10,81					
89.92.3	DOCCE RETTALI (livello unico)	12 sedute (12 docce)	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75					
89.92.4	CURE IDROPINICHE PER CALCALOSI DELLE VIE URINARIE E SUE RECIDIVE	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13					
89.92.5	CURE IDROPINICHE PER MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO	12 sedute	6,00	5,58	4,68	3,88	3,13					
89.93.2	CICLO DI CURA DELLA SORDITÀ RINGENA (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (esame audiometrico + 12 insufflazioni endotimpaniche + 12 cure inalatorie)	20,30	20,30	20,30	20,30	20,30					
89.93.3	CICLO DI CURA INTEGRATO DELLA VENTILAZIONE POLMONARE CONTROLLATA	VISITA SPECIALISTICA 12 sedute (12 ventilazioni polmonari + 12 aerosol + 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a giorni alterni)	20,11	19,39	18,38	17,70	17,03					
89.93.4	CICLO DI CURA DI VENTILAZIONI POLMONARI CONTROLLATE (SOLO INAL) (livello unico)	15 sedute (15 ventilazioni polmonari medicate e non)	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91					
89.93.5	CICLO DI CURA DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA (livello unico)	12 sedute (6 fanghi epatici + 6 bagni carbogassosi + 12 cure idropiniche)	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03					
89.94.1	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - CON ESAMI (livello unico)	12 sedute (elettrocardiogramma; esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e h.d.l., trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler; 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	24,66	24,66	24,66	24,66	24,66					



89.94.2	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE MOTORIA (SOLO INAL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio + trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari + crenochinesiterapia + fisioterapia + altre terapie strumentali)	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72
89.94.3	CICLO DI CURA PER RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE RESPIRATORIA (SOLO INAL) (livello unico)	VISITA SPECIALISTICA 15 sedute (indagini specialistiche e di laboratorio; trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non; ossigenoterapia, cure inalatorie)	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78
89.94.5	CICLO DI CURA DEI POSTUMI DI FLEBOPATIE DI TIPO CRONICO - SENZA ESAMI (livello unico)*	12 sedute (12 bagni "terapeutici" con idromassaggio)	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12

- Gli idromassaggi sono previsti come **Lea solo** nel pacchetto 15 "Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico" (89.94.1 e 89.94.5).  
 - Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti Inps ed Inal pari ad euro: i super 9,43 - i liv.8,35 - il liv.7,79 - il liv. 5,21  
 (\*) qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore ai 90 gg. antecedenti alla data di inizio del ciclo di cura



PATOLOGIE TRATTABILI (all.9 dPCM 12-04-2017)	CODICE ICD-9-CM	CONDIZIONI CLINICHE RICONDUCCIBILI	EVENTUALI LIMITAZIONI
<b>MALATTIE REUMATICHE</b>	715.0	Artrosi generalizzate	
	715.1	Artrosi localizzate, primaria	
	715.2	Artrosi localizzate, secondaria	
	715.3	Artrosi localizzate, non specificate se primaria o secondaria	
	715.8	Artrosi con interessamento di più di una sede, non specificate se generalizzate	
	715.90	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, sede non specificata	
	715.91	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, spalla	
	715.92	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, gomito	
	715.93	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, polso	
	715.94	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, carpo, metacarpo ed articolazioni interfalangee della mano	
	715.95	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, anca	
	715.96	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, ginocchio	
	715.97	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, tibia-tarsica ed articolazione del piede	
	715.98	Artrosi non specificate se generalizzate o localizzate, altre sedi specificate	
	715.10	Artrosi localizzate primaria sede non specificata	
	719.30	Reumatismo recidivante, sede non specificata	
	719.31	Reumatismo recidivante, spalla	
	719.32	Reumatismo recidivante, gomito	
	719.33	Reumatismo recidivante, polso	
	719.34	Reumatismo recidivante, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano	
	719.35	Reumatismo recidivante, anca	
	719.36	Reumatismo recidivante, ginocchio	
	719.37	Reumatismo recidivante, tibia-tarsica e articolazione del piede	
	719.38	Reumatismo recidivante, altre sedi specificate	
	719.39	Reumatismo recidivante, sedi multiple	
	719.40	Artraigia, sede non specificata	
	719.41	Artraigia, spalla	
	719.42	Artraigia, gomito	
	719.43	Artraigia, polso	
	719.44	Artraigia, carpo, metacarpo e articolazioni interfalangee della mano	
	719.45	Artraigia, anca	
	719.46	Artraigia, ginocchio	
719.47	Artraigia, tibia-tarsica ed articolazioni del piede		
719.48	Artraigia, altre sedi specificate		
719.49	Artraigia, sedi multiple		
721.0	Spondiliosi cervicale senza mielopatia		
721.2	Spondiliosi toracica senza mielopatia		
721.3	Spondiliosi lombosacrale senza mielopatia		





MALATTIE GINECOLOGICHE	Leucorrea persistente da vagini croniche aspecifiche o	131.00	Tricomoniasi urogenitale, non specificata	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -SERVICE CICATRIZZATA (654.6A); -SERVICE RIGIDA (654.6B); -PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO CERVICALE (654.6C); -STENOSI O STRETTURA CERVICALE (654.6D)	
		131.01	Vulvovaginite		
		616.10	Vaginite e vulvovaginite, non specificate		
		623.5	Leucorrea, non specificata se infettiva		
	Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva	627.3	Vaginite atrofica postmenopausale		
		654.6	Altre anomalie cervicali congenite o acquisite		
	Otitis catarrali croniche / Otitis croniche purulente non colesteatomatose / Stenosi tubariche		614.9	Malattia infiammatoria non specificata degli organi e dei tessuti pelvici femminili	limitatamente alle seguenti forme cliniche: INFIAMMAZIONE PELVICA CRONICA (614.9A)
			381	Otite media non suppurativa e disturbi della tromba di Eustachio	
			381.10	Otite media cronica sierosa semplice o non specificata	
			381.20	Otite media cronica mucosa semplice o non specificata	
			381.6	Otite media della tromba di Eustachio	
			381.60	Ostruzione della tromba di Eustachio non specificata	
			381.81	Disfunzione della tromba di Eustachio	
381.89			Altri disturbi della tromba di Eustachio		
382.1			Otite media cronica suppurativa tubotimpanica		
382.3			Otite media cronica suppurativa non specificata		
382.9			Otite media non specificata	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -OTITE MEDIA CRONICA NON SPECIFICATA(382.9A); -SORDITA' RINOGENA (382.9B); -OTOTUBARITE (382.9C); -IPOACUSIA RINOGENA (382.9D); -OTITE SIERO-MUCOSA CRONICA (382.9E); -OTITE CATARRALE CRONICA (382.9F); -OTITE PURULENTE CRONICA (382.9G).	
MALATTIE O.R.L.			389.0	Sordità di conduzione	
			389.03	Sordità di conduzione orecchio medio	
	389.08	Sordità di conduzione di tipo combinato			
	471.0	Polipi della cavità nasale			





			473	Sinusite cronica		
			473.0	Sinusite cronica mascellare		
			473.1	Sinusite cronica frontale		
			473.2	Sinusite cronica etmoidale		
			473.3	Sinusite cronica sfenoidale		
			473.8	Altre sinusiti croniche		
		Sinusiti croniche	473.9	Sinusite non specificata (cronica)		limitatamente alle seguenti forme cliniche: -SINUSITE ALLERGICA (473.9A); -POLISINUSITE CRONICA (473.9B); -RINOSINUSITE CRONICA (473.9C); -SINUSITI CRONICHE RECIDIVANTI (473.9D); -SINUSITI IPERPLASTICHE (473.9E)
			474	Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi		
			474.00	Tonsillite cronica		
			474.01	Adenoidite cronica		
			474.1	Ipertrofia delle tonsille e delle adenoidi		
			476	Laringite e laringotracheite cronica		
			472	Faringite e rinofaringite cronica		
		Faringolaringiti croniche	472.1	Faringite cronica		
			472.2	Rinofaringite cronica		
			476.0	Laringite cronica		
			476.1	Laringotracheite cronica		
		Rinopatia vasomotoria	477	Rinite allergica		
			478.0	Ipertrofia dei turbinati nasali		
		MALATTIE APPARATO URINARIO	592.0	Calcoli renale		
			459.10	Sindrome postflebitica senza complicazioni		
		MALATTIE VASCOLARI	459.81	Insufficienza (periferica) venosa non specificata		





<b>MALATTIE DELL'APPARATO GASTROENTERICO</b>	<b>306.4</b>	Disfunzioni gastrointestinali	limitatamente alle seguenti forme cliniche: -DISPEPSIA PSICOGENA (306.4A); -GASTRITE NERVOSA (306.4B)
		536.8	Dispepsia e altri disturbi specificati della funzione gastrica
	576.9	Disturbo non specificato delle vie biliari	limitatamente alle seguenti forme cliniche: DISCINESIE DELLE VIE BILIARI CON DISPEPSIA (576.9A)
	564.89	Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino	
	569.9	Disturbi non specificati dell'intestino	limitatamente alle seguenti forme cliniche: DISPEPSIA DI ORIGINE GASTROENTERICA E BILIARE (569.9A); COLECISTITE CRONICA ALTIASICA (569.9B); - (GASTRO)DUODENITE CRONICA CON DISPEPSIA (569.9C)
	571.8	Altra epatopatia cronica non alcolica	
	571.9	Epatopatia cronica non specificata senza menzione di alcool	
	564.1	Sindrome del colon irritabile	
	564.1	Sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi	



<b>A. PRESTAZIONI EROGABILI A TUTTI GLI ASSISTITI</b>	
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
89.90.1	Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.2	Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.3	Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.90.4	Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.1	Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.91.2	Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.1	Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.2	Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.3	Docce rettali (ciclo di 12 docce). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.4	Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.92.5	Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.2	Ciclo di cura della sordità rinogena. Compreso: Visita specialistica, Esame audiometrico, 12 insufflazioni endotimpaniche, 12 cure inalatorie. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.3	Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata. Compreso: Visita specialistica, 12 ventilazioni polmonari medicate e non, 12 aerosol, 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni). Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.93.5	Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici"). Compreso: Visita specialistica, 6 fanghi epatici, 6 bagni carbogassosi, 12 cure idropiniche. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.
89.94.1	Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Compreso: Visita specialistica, Elettrocardiogramma, Esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura), 12 bagni terapeutici con idromassaggio. Include visita medica all'atto dell'accettazione dello stabilimento termale.



Bozza per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore termale, di cui all'articolo 9, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione

### *1. Figura e profilo.*

1. È individuata la figura dell'operatore termale.

2. L'operatore termale è l'operatore che, a seguito del conseguimento di attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge esclusivamente presso gli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della l. 323/2000, attività indirizzata a:

- a. collaborare alla promozione e alla conservazione della funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura termali;
- b. assistere e collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali.

### *2. La formazione.*

1. La formazione dell'operatore termale è di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento.

2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della salute e dal Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.

### *3. Contesti operativi.*

1. L'operatore termale svolge la sua attività, a norma dell'articolo 9 della legge 24.10.2000, n. 323, esclusivamente negli stabilimenti termali .

### *4. Contesto relazionale.*

1. L'operatore termale svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'erogazione delle cure termali, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

### *5. Attività.*

1. Le attività dell'operatore termale sono rivolte alla persona e all'ambiente degli stabilimenti termali, e si dividono in :



- a) attività di accoglienza diretta alla persona ;
- b) attività specifiche di trattamento termale;
- c) attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

#### 6. Competenze.

1. Le competenze dell'operatore termale sono contenute nell'allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto.

#### 7. Requisiti di accesso.

1. Per l'accesso ai corsi di formazione dell'operatore termaleo è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

#### 8. Organizzazione didattica.

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

- a) un modulo di base;
- b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore termale avranno durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

modulo di base : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200.

Motivazione-orientamento e conoscenze di base:

modulo professionalizzante : tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;

esercitazioni/stages, numero minimo di ore 100 ; tirocinio, numero minimo di ore 450.

#### 9. Materie di insegnamento.

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'art. 8, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) area socio culturale, istituzionale e legislativa;
- b) area psicologica e sociale;
- c) area igienico sanitaria;



d) area tecnico operativa.

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell'allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto.

---

#### **10. Tirocinio.**

1. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato, da effettuare presso le strutture degli stabilimenti termali, nei servizi nel cui ambito la figura professionale dell'operatore termale è prevista.

---

#### **11. Esame finale e rilascio dell'attestato.**

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad esame finale composto da una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato dall'assessorato regionale alla sanità, uno dall'assessorato regionale alle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.

4. All'allievo che supera le prove, è rilasciato dalle regioni e province autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture degli stabilimenti termali.

---

#### **12. Titoli pregressi.**

1. Spetta alle regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore termale, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte teorica o per quella pratica, rispetto a quella prevista dal presente provvedimento.



**Allegato A****Elenco delle principali attività previste per l'operatore termale****1) Attività di accoglienza diretta alla persona :**

Accoglie gli utenti nei reparti cura delle aziende termali, e fornisce le informazioni di pertinenza

Accompagna gli utenti alle visite ed agli accertamenti sanitari, nonché alle cure termali

Trasporta gli utenti non autonomi ed esegue i trasferimenti degli stessi utilizzando gli ausili, i presidi e le attrezzature idonee

Per quanto di competenza, predisporre e cura l'ambiente di lavoro anche dal punto di vista igienico e della sicurezza

**2) Attività specifiche di trattamento termale:**

osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente;

realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;

predisporre, sanifica e disinfetta gli ambienti, le strutture, le apparecchiature, i supporti, i dispositivi e dei presidi utilizzati per l'erogazione dei trattamenti termali

attiva e utilizza le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all'erogazione dei trattamenti termali, verificandone il corretto funzionamento e segnalando all'operatore responsabile gli eventuali malfunzionamenti o guasti

controlla l'erogazione dei trattamenti termali sulla scorta delle indicazioni del personale sanitario

coadiuva il personale sanitario alla realizzazione della rieducazione funzionale termale

prepara il materiale naturale termale, ne controlla le caratteristiche fisiche e ne cura la conservazione

su indicazione del personale sanitario applica e disapplica il fango termale direttamente sull'utente occupandosi del completamento del trattamento termale seguendo specifici protocolli

riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

**3) Attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo:**

utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;

collabora, per quanto di competenza, alla definizione dei piani di lavoro ed al coordinamento delle attività interne

collabora alla verifica della qualità del servizio

collabora alla definizione dei propri bisogni formativi e frequenta corsi di aggiornamento.

concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;



**Allegato B****Competenze dell'operatore termale**

## Competenze tecniche

- E' in grado di preparare gli ambienti di cura e di trattamento e di dare attuazione ai piani di lavoro.
- E' in grado di accogliere gli utenti e di accompagnarli alle cure ed agli accertamenti sanitari.
- E' in grado di provvedere al trasporto ed al trasferimento degli utenti impossibilitati a farlo autonomamente.
- E' in grado di osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, ecc.)
- E' in grado di effettuare piccole medicazioni e di attuare interventi di primo soccorso
- E' in grado di svolgere attività di informazione sui servizi offerti e sul loro corretto utilizzo
- E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.), attuando i protocolli operativi predisposti dal personale sanitario
- È in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'erogazione dei trattamenti termali
- È in grado di curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare
- È in grado di garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di svolgere attività finalizzate all'igiene personale, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette.
- È in grado di rifornire le apparecchiature e i sistemi elettromeccanici atti all'erogazione dei trattamenti termali con gli appropriati materiali di consumo e con i preparati farmacologici già confezionati dal personale sanitario a ciò abilitato, secondo protocolli stabiliti
- È in grado di aiutare e coadiuvare il personale sanitario nella preparazione alle prestazioni sanitarie;

## Competenze relative alle conoscenze richieste

- Conosce le patologie trattabili in ambito termale, le tipologie di cure termali e le diverse tecniche di cura utilizzate
- Conosce l'organizzazione dei servizi socio – sanitari e di assistenza termale ed ha nozioni di base della normativa di settore
- Conosce le principali tipologie di utenti e le problematiche ad essi connesse
- Conosce le situazioni ambientali e le condizioni del cliente per le quali è necessario mettere in atto le differenti competenze tecniche





Conosce le modalità di rilevazione, segnalazione e comunicazione dei problemi generali e specifici relative all'utenza

Conosce le diverse fasi di elaborazione dei progetti di intervento personalizzati

Conosce i principali interventi semplici di educazione alla salute rivolti all'utente

#### Competenze relazionali

Sa partecipare all'accoglimento del cliente assicurando una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

Sa sollecitare momenti di socializzazione, fornendo sostegno alla partecipazione a iniziative culturali e ricreative sia territoriali che residenziali.

Sa interagire con il personale sanitario.

Sa lavorare in equipe.

Sa gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.

Sa trasmettere i contenuti specifici della propria attività ai tirocinanti.

Conosce le modalità più appropriate per rapportarsi ai clienti

 Mauro  
Nicastro  
05.12.2022  
12:43:07  
GMT+00:00

